



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Efficacia riflessa del giudicato

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza.

NDR: in tal senso Cass. 18062/2019 e 11365/2020.

Tribunale di Milano, sentenza del 30.7.2021, n. 6596

...omissis...

Ritiene il Tribunale che la dinamica del sinistro e la conseguente responsabilità del veicolo rimasto ignoto risulta accertata dal Tribunale *omissis*.

Ritiene il Tribunale, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il giudicato "oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (Cass., ord. nn. 18062/2019 e 11365 del 12 giugno 2020)." Inoltre, espressamente le parti nel verbale di udienza del 28.10.2020 hanno espressamente dato atto che non è contestata la responsabilità come accertata nella citata sentenza del Tribunale di Roma, ma solamente il quantum debeatur (v. verbale udienza 28.10.2020).

Quanto alla domanda proposta dall'Inail, che ha agito in surroga nei confronti degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 1916 c.c. e., la stessa appare meritevole di accoglimento sia pure nei limiti di seguito esposti.

Giova premettere che la Cassazione (Cass. n. 8580 del 27/03/2019) ha statuito che "le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del primo gennaio 2019".

Inoltre, la L. 28 giugno 2019, n. 58 ha abrogato le lett. a), b), c), d), e) e f) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1126.

Si devono, quindi, tuttora, detrarre gli indennizzi INAIL dal danno complessivamente subito dall'attore, distinguendo quello a titolo patrimoniale da quello a titolo non patrimoniale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui "In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee").

In materia di surrogazione dell'assicuratore al danneggiato si è inoltre affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie l'INAIL) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga.

Inoltre, giova precisare che non può dubitarsi della configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione. A tal fine, assume specifico rilievo il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, inerente al "Diritto di surroga dell'assicuratore sociale", che prevede testualmente, al comma 1, che: "Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3".

Questo Tribunale, in adesione ad un costante indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, ritiene che "la surrogazione per pagamento è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall'accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015; Cass. n. 5594 del 20/03/2015 01; Cass. n. 1336 del 20/01/2009; Cass. n. 11457 del 17/05/2007); essa realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili; il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum: presupposto

della surrogazione è infatti il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile; e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato; da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi del cod. ass., art. 142; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi: a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Cass. n. 4347 del 23/02/2009); b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo; ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte 2 n.r.g. 10192/2015 il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Cass. n. 25182 del 03/12/2007)" (Cass., Ord. n. 10374/2021).

Nella fattispecie concreta l'attore Inail ha documentato di avere più volte reso edotta la compagnia assicuratrice convenuta, dall'anno 2004 fino al 2015, di aver corrisposto e continuare a corrispondere alla sig. R.R. gli indennizzi dovuti (v. doc. da 7 a 16 allegati all'atto di citazione).

Ciò nonostante la società convenuta ha risarcito il danno, liquidato dal Tribunale di Roma con la sentenza citata, nella somma complessiva di Euro 89.100,00 oltre accessori.

Alla luce dei rilievi sin qui svolti, emerge che il diritto dell'ente gestore dell'assicurazione sociale di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate alla danneggiata, surrogandosi nella posizione di quest'ultima, nei limiti innanzi chiariti.

Più precisamente, dal prospetto prodotto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 di parte attrice e datato 11.9.2019., risulta che l'Inail ha capitalizzato il danno biologico permanente per Euro 38.810,42, ha versato altresì acconti e ratei per complessivi Euro 48.896,49 ed inoltre ha provveduto alla capitalizzazione del danno patrimoniale subito dalla sig.ra R.R..

Tuttavia, come innanzi accennato, il Tribunale di Roma ha liquidato il danno biologico permanente standard subito dalla sig.ra R.R. nella somma di Euro 44.371,00.

In base al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, l'INAIL, per un verso, non indennizza gli esborsi, il danno biologico temporaneo e le personalizzazioni relative al danno biologico permanente e, per altro verso, riconosce automaticamente il danno patrimoniale, mediante rendita vitalizia, in presenza di danno biologico permanente nella misura pari o superiore al 16%.

Alla luce di quanto esposto, l'Inail ha diritto di rivalsa esclusivamente per la somma liquidata dal Tribunale di Roma a titolo di danno biologico permanente standard pari ad Euro 44.371,00.

Ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, utile criterio è fare riferimento alla data del citato prospetto 11.09.2019, atteso, che, per un verso, non risultano provate le date dei versamenti effettuati dall'INAIL aventi ad esclusivo oggetto il danno biologico permanente standard, e, per altro verso, solamente alla predetta data risulta con certezza che (anche previa ulteriore capitalizzazione del danno biologico permanente) sia dovuta la rivalsa per la somma qui riconosciuta.

Pertanto, rivalutato detto importo ad oggi, secondo gli indici ISTAT costo vita lo stesso è pari ad Euro 44.950,00.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 44.950,00, liquidata in moneta attuale, oltre: interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 0,2%, sulla somma di Euro 44.950,00 dalla data dell'11.9.2019 ad oggi; interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 44.950,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Consegue alla parziale soccombenza la condanna della convenuta a rifondere a parte attrice la metà delle spese processuali, con compensazione dell'altra metà tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna parte convenuta al pagamento della somma di Euro 44.950,00 in favore di parte attrice, oltre interessi come specificati in motivazione; rigetta le altre domande proposte da parte attrice; condanna la convenuta a rifondere a parte attrice la metà delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in Euro 397,00 per esborsi ed Euro 3.300,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. e 15% spese forfetarie, con compensazione dell'altra metà tra le parti; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

